

Determinazione 26 marzo 2020 n. 5/2020

Differimento di termini ravvicinati di adempimento agli obblighi informativi in materia di qualità e tariffe nei settori dell'energia elettrica e del gas, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 59/2020/R/com e della deliberazione 94/2020/R/com

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Il 26 marzo 2020

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2014, 40/2014/R/GAS e il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione 40/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/EEL e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE 2016-19);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 43/2018/R/GAS e il relativo Allegato A (di seguito: RQTG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS e il relativo allegato A (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2019, 553/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE 2020-23);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2020, 59/2020/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2020, 94/2020/R/COM;

- il Comunicato dell’Autorità 11 marzo 2020, in ordine all’“Emergenza COVID-19” (di seguito: Comunicato 11 marzo 2020).

Considerato che:

- il comma 4.2 della delibera 59/2020/R/COM e la deliberazione 94/2020/R/COM prevedono che le Direzioni competenti dell’Autorità possano prorogare, fino a date successive al 3 aprile 2020, i termini degli obblighi informativi di alcune Regolazioni nei settori dell’energia elettrica e del gas;
- per la Direzione Infrastrutture dell’Autorità, le Regolazioni che prevedono adempimenti con termini ravvicinati sono:

con riferimento al servizio di distribuzione del gas:

- il comma 28.1 della RQDG, che fissa al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento il termine entro il quale le imprese distributrici sono tenute a fornire all’Autorità l’elenco dei comuni serviti al 31 dicembre dell’anno di riferimento e una serie di informazioni e dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio, individuati nei successivi commi da 28.2 a 28.12 della medesima RQDG;
- il comma 64.1 della RQDG, che fissa al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento il termine entro il quale le imprese distributrici sono tenute a fornire all’Autorità dati relativi alla qualità commerciale, come precisati nei commi da 64.2 a 64.4 della medesima RQDG;

con riferimento agli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas:

- il comma 11.2 dell’Allegato A alla deliberazione 40/2014/R/GAS, che fissa al 30 aprile in relazione alle richieste di attivazione pervenute nell’anno precedente l’obbligo per le imprese distributrici a comunicare all’Autorità, per ogni impianto di distribuzione gestito, informazioni e dati relativi agli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas;

con riferimento al servizio di trasporto del gas naturale:

- il comma 11.1 della RQTG, che fissa al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento il termine entro il quale le imprese di trasporto sono tenute a fornire all’Autorità informazioni e dati in tema di sicurezza, come indicati nei successivi commi da 11.2 a 11.5 della medesima RQTG;
- il comma 20.1 della RQTG, che fissa al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento il termine entro il quale le imprese di trasporto sono tenute a fornire all’Autorità informazioni e dati in tema di continuità, come indicati nel medesimo comma;
- il comma 38.1 della RQTG, che fissa al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento il termine entro il quale le imprese di trasporto sono tenute a fornire all’Autorità informazioni e dati in tema di qualità commerciale, come precisati nello stesso comma 38.1;

con riferimento al servizio di stoccaggio del gas naturale:

- il comma 13.4 della RTSG, che fissa al 31 marzo 2020 il termine per la presentazione, da parte delle imprese di stoccaggio, dell'istanza di accesso al meccanismo potenziato di incentivazione di cui all'articolo 29 dell'Allegato A della deliberazione 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS (RAST);

con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica:

- il comma 16.1 del TIQE 2016-19 (ed i collegati commi 42.5, 45.1, 58.1, e 136.1), che fissa al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento il termine entro il quale le imprese distributrici sono tenute a fornire all'Autorità i dati di continuità del servizio;
- il comma 70.1 del TIQE 2016-19, che fissa al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento il termine entro il quale le imprese distributrici sono tenute a fornire all'Autorità i dati relativi alla qualità della tensione;
- il comma 109.1 del TIQE 2016-19, che fissa al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento il termine entro il quale le imprese distributrici sono tenute a fornire all'Autorità i dati di qualità commerciale;
- il comma 24.1 del TIQE 2020-23, che fissa al 31 marzo 2020 il termine entro il quale le imprese distributrici sono tenute a comunicare all'Autorità l'istanza di adesione al meccanismo di riduzione delle interruzioni dovute a cause esterne, con decorrenza 2020;
- il comma 27.1 del TIQE 2020-23, che fissa al 31 marzo 2020 il termine entro il quale le imprese distributrici possono fare istanza di adesione alla regolazione speciale del numero di interruzioni;
- il comma 27bis.4 del TIQE 2020-23, che fissa al 30 aprile 2020 il termine entro il quale le imprese distributrici possono fare istanza di adesione agli esperimenti regolatori con avvio nel 2020;
- il comma 79septies.2 del TIQE 2020-23, che fissa al 31 marzo 2020 il termine entro il quale le principali imprese distributrici sono tenute a comunicare all'Autorità il differimento al 2021 o 2022 del meccanismo premi-penalità relativo all'incremento della resilienza del sistema elettrico;
- il punto 4. della deliberazione 553/2019/R/EEL, che fissa al 30 aprile 2020 il termine entro il quale le imprese distributrici comunicano all'Autorità alcune informazioni relative al periodo dal 1 ottobre 2017 al 20 agosto 2019 in materia di indennizzi automatici ai clienti finali, a carico degli operatori di rete, per interruzioni di lunga durata.

Ritenuto:

- di dare seguito a quanto disposto dal comma 4.2 della deliberazione 59/2020/R/com e dalla deliberazione 94/2020/R/COM, e differire i seguenti termini ravvicinati di obblighi informativi in capo agli operatori di rete:

con riferimento al servizio di distribuzione del gas:

- al 30 aprile 2020 gli obblighi informativi di cui al:
 - comma 28.1 della RQDG;

- comma 64.1 della RQDG;

con riferimento agli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas:

- al 3 giugno 2020 gli obblighi informativi di cui al:
 - comma 11.2 dell'Allegato A alla deliberazione 40/2014/R/GAS;

con riferimento al servizio di trasporto del gas naturale:

- al 30 aprile 2020 gli obblighi informativi di cui al:
 - comma 11.1 della RQTG;
 - comma 20.1 della RQTG;
 - comma 38.1 della RQTG;

con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica:

- al 30 aprile 2020 gli obblighi informativi di cui al:
 - comma 16.1 del TIQE 2016-19 (e collegati commi 42.5, 45.1, 58.1, e 136.1);
 - comma 109.1 del TIQE 2016-19;
 - comma 24.1 del TIQE 2020-23;
 - comma 27.1 del TIQE 2020-23;
 - comma 79septies.2 del TIQE 2020-23;
- al 3 giugno 2020 gli obblighi informativi di cui al:
 - comma 70.1 del TIQE 2016-19;
 - comma 27bis.4 del TIQE 2020-23;
 - punto 4. della deliberazione 553/2019/R/eel;

con riferimento al servizio di stoccaggio del gas naturale:

- il termine per la presentazione dell'istanza cui al comma 13.4 della RTSG sarà definito con la deliberazione di definizione del potenziamento del meccanismo di incentivazione delle prestazioni di stoccaggio;
- che, in esito all'evoluzione della situazione di emergenza COVID-19, il Direttore della Direzione Infrastrutture si riserva di proporre all'Autorità il differimento di ulteriori adempimenti, con termini meno ravvicinati, anche in seguito alla pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 7.1 della deliberazione 59/2020/R/com

DETERMINA

1. di dare seguito a quanto disposto dal comma 4.2 della deliberazione 59/2020/R/com e dalla deliberazione 94/2020/R/com, e differire i seguenti termini ravvicinati di obblighi informativi in capo agli operatori di rete:

con riferimento al servizio di distribuzione del gas:

- a) al 30 aprile 2020 gli obblighi informativi di cui al:

- i. comma 28.1 della RQDG;
- ii. comma 64.1 della RQDG;

con riferimento agli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas:

- b) al 3 giugno 2020 gli obblighi informativi di cui al:
 - i. comma 11.2 dell'Allegato A alla deliberazione 40/2014/R/GAS;

con riferimento al servizio di trasporto del gas naturale:

- c) al 30 aprile 2020 gli obblighi informativi di cui al:
 - i. comma 11.1 della RQTG;
 - ii. comma 20.1 della RQTG;
 - iii. comma 38.1 della RQTG;

con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica:

- d) al 30 aprile 2020 gli obblighi informativi di cui al:
 - i. comma 16.1 del TIQE 2016-19 (e collegati commi 42.5, 45.1, 58.1, e 136.1);
 - ii. comma 109.1 del TIQE 2016-19;
 - iii. comma 24.1 del TIQE 2020-23;
 - iv. comma 27.1 del TIQE 2020-23;
 - v. comma 79septies.2 del TIQE 2020-23;
- e) al 3 giugno 2020 gli obblighi informativi di cui al:
 - i. comma 70.1 del TIQE 2016-19;
 - ii. il comma 27bis.4 del TIQE 2020-23;
 - iii. punto 4. della deliberazione 553/2019/R/eel;

2. di pubblicare la presente determinazione nel sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 26 marzo 2020

Il Direttore
Andrea Oglietti